



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Aumento di £.20.000.= mensili al personale dipendente ex Accordo Interconfederale del 31/luglio/1992.

L'anno millenovecentonovant atre, il giorno 23 (ventitre)

del mese di G e n n a i o, alle ore 09.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Francesco W. POGGI (a.d.) PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. <u>Arturo MASI ff. PRESIDENTE</u> (Giusta delega del 04/07/1991)	3. <u>Vincenzo CHIARELLI</u>
4. <u>Giuseppe MASTROMARINO (a.g.)</u>	5. <u>Eduardo MURIANO</u>
6. <u>Giuseppe NARDELLI (a.g.)</u>	7. <u>Anselmo NEVOLI</u>

MEMBRI SUPPLENTI

8. <u>Armando MASSAFRA (con diritto a voto)</u>	9. <u>Francesco ZUCARO (a.d.)</u>
---	-----------------------------------

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Dott. Ing. xxxxxxxx~~ Sig. FERRANTE Giuseppe

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTA la circolare n. 3 del 12/gennaio/1993 inviata dalla Federazione Nazionale Trasporti Pubblici Locali (FEDERTRASPORTI) contenente le norme esplicative del Protocollo di Accordo siglato tra il Governo e le parti Sociali, riguardante la

- erogazione di £.20.000.= (ventimila) mensili in favore del personale dipendente;
- RITENUTO doversi prendere atto;
 - A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di prendere atto del Protocollo di Accordo sottoscritto il 31/luglio/1992 tra il Governo e le Parti Sociali di cui alla Circolare n. 3 del 12/gennaio/1993 inviata dalla FEDERTRASPORTI, che viene allegata al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante.-

Il Segretario

Visto : IL COMMISSARIO DELEGATO

ff. PRESIDENTE

avv. Arturo

M A S I

Arturo Masi

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 5/febbraio/1993

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 18/febbraio/1993 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia
di Taranto, con atto prot. n. 1619.-

CAPD AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)
[Signature]



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

4/febbraio/1993

Taranto.

N. di protocollo 179/93 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Al Commissario Prefettizio
del Comune di Taranto
per il tramite
la Segreteria del Comune
Palazzo LATAGLIATA

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in triplice copia, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice, nella seduta del 23/gennaio/1993:

- Del. n. 18 - "Preso atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. SPERTI Maurizio".
- Del. n. 19 - "Preso atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. PICCININO Franco".
- Del. n. 20 - "Preso atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. PIGNATELLI Antonio".
- Del. n. 21 - "Liquidazione parcella in conto spese e onorario in favore avv. Mario CARRIERI di Bari".
- Del. n. 22 - "Approvazione spesa fattura emessa dalla SpA ELTEC SYSTEM di Brescia per £.2.590.928.=".
- Del. n. 23 - "Definizione giudizio GRASSI/AMAT - Liquidazione parcella in favore avv. Cataldo RIZZO, legale Azienda".
- Del. n. 24 - "Applicazione indennità prevista per il Presidente in favore del consigliere anziano prof. Giuseppe NARDELLI".
- Del. n. 25 - "Aumento di £.20.000.= mensili al personale dipendente ex Accordo Interconfederale del 31/luglio/1992".
- Del. n. 26 - "Preso atto rinuncia del dott. DI BISCEGLIE Gianpaolo alla nomina di Capo Area personale".-

Distinti saluti.

P. 2.
5/2/93

rs.-

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
[Signature]



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

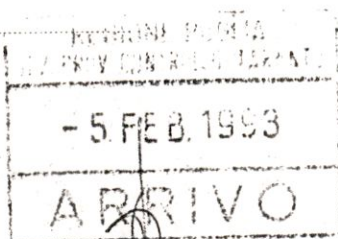
Taranto, 4/febbraio/1993

N. di protocollo 180/93 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO



Spett/le **REGIONE PUGLIA**
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in duplice copia, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, nella seduta del 23/gennaio/1993:

- Del. n. 18 - "Preso atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. SPERTI Maurizio".
- Del. n. 19 - "Preso atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. PICCININO Franco".
- Del. n. 20 - "Preso atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. PIGNATELLI Antonio".
- Del. n. 21 - "Liquidazione parcella in conto spese e onorario in favore avv. mario CARRIERI di Bari".
- Del. n. 22 - "Approvazione spesa fattura emessa dalla SpA ELTEC SYSTEM di Brescia per £.2.590.928.-".
- Del. n. 23 - "Definizione giudizio GRASSI/AMAT - Liquidazione parcella in favore avv. Cataldo RIZZO, legale Azienda".
- Del. n. 24 - "Applicazione indennità prevista per il Presidente in favore del consigliere anziano prof. Giuseppe NARDELLI".
- Del. n. 25 - "Aumento di £.20.000.= mensili al personale dipendenti ex Accordo Interconfederale del 31/luglio/1992".
- Del. n. 26 - "Preso atto rinuncia del dott. DI BISC-EGLE Gianpaolo alla nomina di Capo Area Personale".

Distinti saluti.

rs.-

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)
[Signature]

FEDERAZIONE NAZIONALE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

(FEDERTRASPORTI)

ADERENTE ALLA C.I.S.P.E.L.

00192 ROMA - PIAZZA COLA DI RIENZO, 80/A

TELEFONO 68603.1

Roma, 12 gennaio 1993

Circ. n. 3

ALLE AZIENDE E AGLI
ENTI ASSOCIATI

e. p.c.

ALLA CISPEL
ALLE CISPEL REGIONALI

LORO SEDI



OGGETTO: Aumento di lire 20.000 mensili ex Accordo inter-confederale 31.7.1992

Considerata l'urgenza che riveste la questione di cui in oggetto si forniscono, in via preliminare e con riserva di tornare sull'argomento successivamente, le prime istruzioni applicative circa la erogazione dell'importo di lire 20.000 mensili di cui si parla.

Come si ricorderà il 31 luglio 1992 è stato siglato tra il Governo e le Parti sociali, per quanto ci riguarda dalla CISPEL, il Protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all'inflazione e il costo del lavoro.

Tale Protocollo prevede, tra le altre cose, l'erogazione di una somma a titolo di elemento distinto dalla retribuzione, di lire 20.000 mensili per 13 mensilità, a partire dal mese di gennaio 1993.

Successivamente il decreto legge 384 del 19 settembre 1992 convertito nella legge 438 del 14 novembre, all'art. 7, comma 1, ha esteso anche al pubblico impiego l'erogazione di una somma forfettaria di lire 20.000 mensili per 13 mensilità analogamente a quanto avvenuto per gli altri settori con l'accordo del 31 luglio 1992.

L'estensione della somma in oggetto al pubblico impiego è motivata dalla lettura degli atti parlamentari e segnatamente dalla relazione di presentazione del disegno di legge di conversione del decreto legge 384/92 laddove, in relazione alla corresponsione della somma di lire 20.000 mensili per 13



mensilità, si fa espresso riferimento "alle intese sul costo del lavoro contenute nell'accordo fra le parti sociali del 31 luglio scorso".

Quindi la circostanza che l'art. 7, comma 1 del D.L. in esame estendendo l'erogazione del già citato E.D.R. previsto dall'accordo del 31 luglio 1992 al pubblico impiego preveda anche, tra i destinatari, gli enti, le aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità, non può trarre in inganno atteso che trattasi della stessa erogazione prevista nell'accordo del 31 luglio 1992 sia pur inserita in due contesti differenti.

Pertanto, in riferimento al protocollo del 31 luglio 1992, al personale dipendente in servizio al 1° gennaio 1993 verrà erogata una somma denominata in busta paga "elemento distinto dalla retribuzione normale" (EDR ex accordo 31 luglio 1992).

Tale somma verrà erogata a tutto il personale dipendente con esclusione del personale dirigente in riferimento al quale si rimanda alle eventuali determinazioni della nostra Confederazione.

La somma mensile di lire 20.000 è stata espressamente definita "elemento distinto dalla retribuzione" in analogia alla terminologia utilizzata dagli accordi interconfederali del 1975 per l'unificazione del punto di contingenza e segnatamente, per quanto ci riguarda, all'accordo interconfederale del 7 maggio 1975 sottoscritto dalla CISPEL che prevedeva l'elencazione tassativa degli istituti dei quali si doveva e si deve oggi, per le stesse ragioni, tener conto nel computo delle 20.000 lire,

Con ciò si evitano i riflessi che altrimenti deriverebbero considerando erroneamente tale importo come vero e proprio incremento dei minimi tabellari e della retribuzione di fatto.

Quanto sopra nel convincimento che la fonte che riguarda il settore, per l'erogazione in oggetto, sia rappresentata dall'accordo interconfederale del 31 luglio 1992. Comunque ad identico risultato si perviene anche dove si esamini la fattispecie disciplinata dalla legge 438/92 che adotta la terminologia di "somma forfettaria per 13 mensilità".

Fermo restando quanto sopra si fa presente, ai fini applicativi, quanto segue:

- a) l'importo in questione è al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, è frazionabile a giornata e ad ora sulla base del coefficiente di cui all'art. 15 del c.c.n.l. 23.7.1976 e sarà proporzionalmente ridotto per i rapporti di lavoro part-time;
- b) tale importo che, come espressamente citato nell'accordo 31.7.1992 viene corrisposto solamente per 13 mensilità, deve essere computato negli istituti di seguito tassativamente

ART. 14 ACCORDO DEL 1975



indicati (cui si perviene operando la necessaria analogia con quanto a suo tempo previsto dall'accordo interconfederale 7 maggio 1975 e dell'art. 14 del c.c.n.l. 23.7.1976):

- ferie godute,
- festività godute, festività lavorate (per la sola quota base), festività cadenti di domenica,
- trattamento di fine rapporto in sostituzione oggi, come noto, delle indennità di anzianità e buonuscita all'epoca previste,
- permessi retribuiti (ad es. per allattamento, per donatori di sangue, per motivi di studio, per motivi sindacali, ivi comprese le ore di cui all'art. 20 della legge 300/70, ecc.).

Ne consegue che i riflessi dell'EDR di cui trattasi debbono essere esclusi da ogni altro istituto legale, contrattuale e da ogni trattamento aziendale comunque denominato.

c) l'importo in questione non rientra, nel computo dell'ammontare utile ai fini della base di calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno;

d) l'importo, per espressa previsione contrattuale (nota a verbale, art. 14, c.c.n.l. 23.7.1976), è da considerarsi utile ai fini del trattamento di malattia ed infortunio.

Si ritiene infine, salvo diverso avviso dell'INPS, che tale elemento distinto dalla retribuzione sia assoggettabile a contribuzione previdenziale oltre che rivestire i requisiti di pensionabilità.

In tal senso si è espresso recentemente con circolare il Ministero del tesoro in riferimento agli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

Su tale aspetto verrà chiesto parere quanto prima all'INPS in occasione della prossima riunione del Comitato di vigilanza del Fondo autoferrotranvieri.

La Federazione si riserva di tornare sulla questione appena commentata nel caso si rendessero necessari ulteriori approfondimenti.

* * *

Considerati i numerosi quesiti che tuttora ci pervengono circa l'applicabilità al nostro settore della norma di cui ai commi da 2 a 7, art. 7, legge 438/92 ed in particolare il comma 3 che congela, per il 1993, gli incrementi retributivi o trattamenti economici derivanti da automatismi stipendiali o da progressioni automatiche di carriera, è utile riepilogare i termini della questione.



Come noto la questione interessa particolarmente la normativa sugli aumenti periodici di anzianità e tutte quelle situazioni previste dall'attuale inquadramento che permettono passaggi di livello automatici al raggiungimento di particolari requisiti di anzianità nel livello di provenienza.

Secondo l'interpretazione prevalente data anche dalla CISPEL con circolare del 29 settembre 1972 a Voi nota, i commi da 2 a 7 dell'art. 7 citato non si applicano alle aziende municipalizzate in quanto riguardanti il solo pubblico impiego. Viene aggiunto, nella circolare CISPEL citata, che il legislatore laddove ha voluto estendere la norma ad altri settori oltre al pubblico impiego, lo ha esplicitamente previsto come avvenuto al comma 1 e per successivi richiami al comma 8.

Questa Federazione pur avendo espresso riserve su tale interpretazione si associa all'opinione prevalente circa la non applicabilità dei commi citati al nostro settore, suggerendo al contempo di adottare, al momento dell'erogazione degli incrementi retributivi o trattamenti economici in questione, un espresso ordine di servizio per portare a conoscenza del personale la circostanza che i passaggi di livello in oggetto e gli incrementi retributivi automatici sono corrisposti in via provvisoria salvo revoca degli stessi e ripetizione delle somme ove risulti che gli stessi non siano dovuti.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO

La presente copia, composta di n. _____ fasciate e conforme

all'originale esposto in questo ufficio.

FUNZIONARIO SUPERIORE

(FRANCESCO FERRAROTTO)





La presente copia, composta di n. QUATRO facciate, e conforme
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li 2 - FEB. 1993

FUNZIONARIO SUPERIORE
[Signature]
(Franco FERRANTE)



**A.M.A.T.**

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Aumento di £.20.000.= mensili al personale dipendente ex Accordo Interconfederale del 31/luglio/1992.

L'anno millenovecentonovant....., il giorno.....
 del mese di **atre** **23 (ventitre)**
G e n n a i o alle ore **09.00**
 sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. PRESIDENTE

Francesco W. POGGI (a.d.)

MEMBRI EFFETTIVI

2.

Arturo MASI ff. PRESIDENTE

4. **(Giusta delega del 04/07/1991)**

Giuseppe MASTROMARINO (a.g.)

6.

Giuseppe NARDELLI (a.g.)

3.

Vincenzo CHIARELLI

5.

Eduardo MURIANO

7.

Anselmo NEVOLI

MEMBRI SUPPLEMENTI

8.

Armando MASSAFRA (con diritto a voto)

9.

Francesco ZUCARO (a.d.)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **Sig. FERRANTE Giuseppe**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig.

FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **VISTA** la circolare n. 3 del 12/gennaio/1993 inviata dalla Federazione Nazionale Trasporti Pubblici Locali (FEDERTRASPORTI) contenente le norme esplicative del Protocollo di Accordo siglato tra il Governo e le parti Sociali, riguardante la

- erogazione di £.20.000.= (ventimila) mensili in favore del personale dipendente;
- RITENUTO doversi prendere atto;
 - A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

- di prendere atto del Protocollo di Accordo sottoscritto il 31/luglio/1992 tra il Governo e le Parti Sociali di cui alla Circolare n. 3 del 12/gennaio/1993 inviata dalla FEDERTRASPORTI, che viene allegata al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante.-

IL SEGRETARIO

F/to FERRANTE Francesco

Visto : IL COMMISSARIO DELEGATO

ff. PRESIDENTE

F/to : avv. Arturo M A S I

p.c.c. :

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 1619

La Commissione nella seduta del 18 FEB. 1993
prende atto

Taranto, li 19 FEB. 1993

f.to Prof. Avv. D. RANA
p.c.c. Il Segretario
Reg. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore

FEDERAZIONE NAZIONALE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

(FEDERTRASPORTI)

ADERENTE ALLA CISPEL

00192 ROMA - PIAZZA COLA DI RIENZO, 80/A

TELEFONO 68603.1

Roma, 12 gennaio 1993

Circ. n. 3



ALLE AZIENDE E AGLI
ENTI ASSOCIATI

e. p.c.

ALLA CISPEL
ALLE CISPEL REGIONALI

LORO SEDI

OGGETTO: Aumento di lire 20.00 mensili ex Accordo inter-
confederale 31.7.1992

Considerata l'urgenza che riveste la questione di cui in oggetto si forniscono, in via preliminare e con riserva di tornare sull'argomento successivamente, le prime istruzioni applicative circa la erogazione dell'importo di lire 20.000 mensili di cui si parla.

Come si ricorderà il 31 luglio 1992 è stato siglato tra il Governo e le Parti sociali, per quanto ci riguarda dalla CISPEL, il Protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all'inflazione e il costo del lavoro.

Tale Protocollo prevede, tra le altre cose, l'erogazione di una somma a titolo di elemento distinto dalla retribuzione, di lire 20.000 mensili per 13 mensilità, a partire dal mese di gennaio 1993.

Successivamente il decreto legge 384 del 19 settembre 1992 convertito nella legge 438 del 14 novembre, all'art. 7, comma 1, ha esteso anche al pubblico impiego l'erogazione di una somma forfettaria di lire 20.000 mensili per 13 mensilità analogamente a quanto avvenuto per gli altri settori con l'accordo del 31 luglio 1992.

L'estensione della somma in oggetto al pubblico impiego è motivata dalla lettura degli atti parlamentari e segnatamente dalla relazione di presentazione del disegno di legge di conversione del decreto legge 384/92 laddove, in relazione alla corresponsione della somma di lire 20.000 mensili per 13



mensilità, si fa espresso riferimento "alle intese sul costo del lavoro contenute nell'accordo fra le parti sociali del 31 luglio scorso".

Quindi la circostanza che l'art. 7, comma 1 del D.L. in esame estendendo l'erogazione del già citato E.D.R. previsto dall'accordo del 31 luglio 1992 al pubblico impiego preveda anche, tra i destinatari, gli enti, le aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità, non può trarre in inganno atteso che trattasi della stessa erogazione prevista nell'accordo del 31 luglio 1992 sia pur inserita in due contesti differenti.

Pertanto, in riferimento al protocollo del 31 luglio 1992, al personale dipendente in servizio al 1° gennaio 1993 verrà erogata una somma denominata in busta paga "elemento distinto dalla retribuzione normale" (EDR ex accordo 31 luglio 1992).

Tale somma verrà erogata a tutto il personale dipendente con esclusione del personale dirigente in riferimento al quale si rimanda alle eventuali determinazioni della nostra Confederazione.

La somma mensile di lire 20.000 è stata espressamente definita "elemento distinto dalla retribuzione" in analogia alla terminologia utilizzata dagli accordi interconfederali del 1975 per l'unificazione del punto di contingenza e segnatamente, per quanto ci riguarda, all'accordo interconfederale del 7 maggio 1975 sottoscritto dalla CISPEL che prevedeva l'elencazione tassativa degli istituti dei quali si doveva e si deve oggi, per le stesse ragioni, tener conto nel computo delle 20.000 lire,

Con ciò si evitano i riflessi che altrimenti deriverebbero considerando erroneamente tale importo come vero e proprio incremento dei minimi tabellari e della retribuzione di fatto.

Quanto sopra nel convincimento che la fonte che riguarda il settore, per l'erogazione in oggetto, sia rappresentata dall'accordo interconfederale del 31 luglio 1992. Comunque ad identico risultato si perviene anche dove si esamini la fattispecie disciplinata dalla legge 438/92 che adotta la terminologia di "somma forfettaria per 13 mensilità".

Fermo restando quanto sopra si fa presente, ai fini applicativi, quanto segue:

- a) l'importo in questione è al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, è frazionabile a giornata e ad ora sulla base del coefficiente di cui all'art. 15 del c.c.n.l. 23.7.1976 e sarà proporzionalmente ridotto per i rapporti di lavoro part-time;
- b) tale importo che, come espressamente citato nell'accordo 31.7.1992 viene corrisposto solamente per 13 mensilità, deve essere computato negli istituti di seguito tassativamente

ART. 14 ACCORDO DEL 1975



indicati (cui si perviene operando la necessaria analogia con quanto a suo tempo previsto dall'accordo interconfederale 7 maggio 1975 e dell'art. 14 del c.c.n.l. 23.7.1976):

- ferie godute,
- festività godute, festività lavorate (per la sola quota base), festività cadenti di domenica,
- trattamento di fine rapporto in sostituzione oggi, come noto, delle indennità di anzianità e buonuscita all'epoca previste,
- permessi retribuiti (ad es. per allattamento, per donatori di sangue, per motivi di studio, per motivi sindacali, ivi comprese le ore di cui all'art. 20 della legge 300/70, ecc. ...).

Ne consegue che i riflessi dell'EDR di cui trattasi debbono essere esclusi da ogni altro istituto legale, contrattuale e da ogni trattamento aziendale comunque denominato.

- c) l'importo in questione non rientra, nel computo dell'ammontare utile ai fini della base di calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno;
- d) l'importo, per espressa previsione contrattuale (nota a verbale, art. 14, c.c.n.l. 23.7.1976), è da considerarsi utile ai fini del trattamento di malattia ed infortunio.

Si ritiene infine, salvo diverso avviso dell'INPS, che tale elemento distinto dalla retribuzione sia assoggettabile a contribuzione previdenziale oltre che rivestire i requisiti di pensionabilità.

In tal senso si è espresso recentemente con circolare il Ministero del tesoro in riferimento agli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

Su tale aspetto verrà chiesto parere quanto prima all'INPS in occasione della prossima riunione del Comitato di vigilanza del Fondo autoferrotranvieri.

La Federazione si riserva di tornare sulla questione appena commentata nel caso si rendessero necessari ulteriori approfondimenti.

* * *

Considerati i numerosi quesiti che tuttora ci pervengono circa l'applicabilità al nostro settore della norma di cui ai commi da 2 a 7, art. 7, legge 438/92 ed in particolare il comma 3 che congela, per il 1993, gli incrementi retributivi o trattamenti economici derivanti da automatismi stipendiali o da progressioni automatiche di carriera, è utile riepilogare i termini della questione.



Come noto la questione interessa particolarmente la normativa sugli aumenti periodici di anzianità e tutte quelle situazioni previste dall'attuale inquadramento che permettono passaggi di livello automatici al raggiungimento di particolari requisiti di anzianità nel livello di provenienza.

Secondo l'interpretazione prevalente data anche dalla CISPEL con circolare del 29 settembre 1972 a Voi nota, i commi da 2 a 7 dell'art. 7 citato non si applicano alle aziende municipalizzate in quanto riguardanti il solo pubblico impiego. Viene aggiunto, nella circolare CISPEL citata, che il legislatore laddove ha voluto estendere la norma ad altri settori oltre al pubblico impiego, lo ha esplicitamente previsto come avvenuto al comma 1 e per successivi richiami al comma 8.

Questa Federazione pur avendo espresso riserve su tale interpretazione si associa all'opinione prevalente circa la non applicabilità dei commi citati al nostro settore, suggerendo al contempo di adottare, al momento dell'erogazione degli incrementi retributivi o trattamenti economici in questione, un espresso ordine di servizio per portare a conoscenza del personale la circostanza che i passaggi di livello in oggetto e gli incrementi retributivi automatici sono corrisposti in via provvisoria salvo revoca degli stessi e ripetizione delle somme ove risulti che gli stessi non siano dovuti.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]